GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Giovedì, 20 dicembre 1923** — **Numero 298**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 25 novembre 1923, n. 2642.
Scioglimento e liquidazione della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta (Bologna).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il verbale 15 agosto 1923, dell'ispezione governativa eseguita alla Cassa di risparmio di Bagni della Porretta (Bologna);
Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta nell'adunanza 6 maggio 1923;
Veduta la lettera 25 luglio 1923 della Cassa di risparmio di Bologna che conferma la convenzione intervenuta fra essa e la Cassa di risparmio di Bagni della Porretta;
Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sulle Casse di risparmio e il regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Bagni della Porretta, istituita con R. decreto 26 aprile 1891, n. 162, è sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2.

La liquidazione della Cassa di risparmio di Bagni della Porretta, è affidata alla Cassa di risparmio di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 117. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2643.
Trattamento di tassazione per i biglietti da visita spediti aperti non affrancati od insufficientemente affrancati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto n. 326, dell'8 febbraio 1923, che reca disposizioni relative al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate;
Visto il R. decreto n. 1029 del 3 maggio 1923, relativo al trattamento di tassazione delle cartoline non francate od insufficientemente affrancate;
Riconosciuto opportuno, data la affinità del contenuto, di estendere ai biglietti da visita spediti aperti il trattamento di tassazione stabilito per le cartoline dell'industria privata non francate od insufficientemente francate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il trattamento di tassazione stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 326, e dall'articolo unico del R. decreto n. 1029, del 3 maggio 1923, nei riguardi delle cartoline dell'industria privata non francate o con francatura insufficiente, che contengano corrispondenza di carattere epistolare o su cui siano scritte fino a cinque parole di saluto, di augurio, di ringraziamento e simili, è esteso ai biglietti da visita spediti aperti e contenenti non più di cinque parole di convenevoli.
Tali biglietti da visita, qualora siano insufficientemente affrancati o privi di francatura, devono perciò aver corso, ed essere, a cura degli uffici, chiusi e tassati secondo le norme vigenti.
E' revocata, nella parte contraria al presente decreto, ogni altra disposizione vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 118. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2644.
Aggiunte all'art. 20 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sul servizio delle comunicazioni senza filo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 e successive modificazioni;
Riconosciuta la necessità di rendere più rapida la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità per le opere contemplate dall'art. 1 del predetto R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, relative all'impianto ed esercizio di comunicazioni per mezzo di onde elettro-magnetiche senza l'uso di fili conduttori di collegamento, oppure ad onde guidate;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 20 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, è aggiunto il seguente comma:

« L'approvazione da parte del Ministro per le poste ed i telegrafi dei progetti per gli impianti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto, equivale, nei riguardi dell'espropriazione, alla dichiarazione di pubblica utilità di cui nel primo comma. I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura dell'espropriazione, potranno essere abbreviati con ordinanza del Prefetto da pubblicarsi a norma di legge ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 119. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2645.

Modificazione dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, numero 578, relativo alla concessione ad agenzie private della distribuzione dei pacchi per conto di terzi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578;
Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1178;
Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Salvo le eccezioni di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto chiunque contravvenga al disposto del precedente art. 1 incorre in una pena pecuniaria pari al triplo di quella comminata ai concessionari dal precedente articolo 5.

« In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potrà aggiungere quella del carcere estensibile a tre mesi.

« Per l'applicazione delle pene pecuniarie saranno osservate le norme stabilite dall'art. 87 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e dal relativo regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 120. — GRANATA.

REGIO DECRETO 22 novembre 1923, n. 2649.

Approvazione del regolamento per il personale d'infermeria e di servizio addetto alle cliniche della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 giugno 1920, n. 1034, col quale fu approvato il regolamento per il personale di infermeria e di servizio addetto alle cliniche della Regia università di Roma;
Ritenuta la necessità di procedere alla riforma delle disposizioni contenute nel regolamento medesimo;
Veduto il parere del Consiglio di Stato in data 15 ottobre 1923, n. 2997;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per il personale d'infermeria e di servizio addetto alle cliniche della Regia università di Roma annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento per il personale anzidetto approvato con Nostro decreto 24 giugno 1920, n. 1034.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 124. — GRANATA.

Regolamento per il personale d'infermeria e di servizio per le cliniche della Regia università di Roma.

Art. 1.

Il personale infermiere e di servizio addetto agli Istituti clinici nella Regia università di Roma è ripartito nelle seguenti categorie:

1° Sorvegianza;
2° Assistenza immediata;
3° Assistenza ausiliaria.

Art. 2.

Il personale è reclutato dal direttore di ciascun Istituto, in relazione alle esigenze dell'Istituto e dei suoi servizi, dopo accertata la idoneità.

La domanda di assunzione in servizio negli Istituti dovrà essere corredata:

a) del certificato negativo di penalità;
b) di quello di buona condotta;
c) di quello di conferimento del corso elementare inferiore;
d) di quello di nascita.

Art. 3.

Tutto il personale è assunto in servizio provvisorio in qualità di avventizio e come tale può essere dimesso oltre che per ragioni disciplinari, anche per esigenze di servizio.

L'avventiziato avrà una durata non superiore ad un triennio.

Successivamente il personale potrà essere nominato effettivo con conferma di triennio in triennio.

I capo sala saranno scelti dai direttori degli Istituti possibilmente fra il personale di servizio.

Due mesi prima della scadenza del primo triennio di avventiziato e delle successive conferme l'interessato dovrà presentare domanda per ottenere la nomina o la conferma ad effettivo.

Art. 4.

E' consentito al direttore di ciascun Istituto di assumere tutto o parte del personale di assistenza mediante contratti collettivi con Enti o Scuole riconosciute.

Art. 5.

Il personale di ciascuna categoria ha lo stretto obbligo di osservare le norme di servizio interno, stabilite dal direttore di ciascun Istituto.

Art. 6.

Per ciascun componente del personale dovrà essere tenuto — a cura di ogni singolo Istituto — un foglio matricolare nel quale saranno annotati i dati anagrafici, il domicilio, i requisiti professionali e di cultura, le assenze dal servizio per qualunque causa avvenute, gli eventuali encomi e le punizioni disciplinari.

Detto foglio deve essere redatto anche per il personale avventizio per essere tenuto presente ai fini della nomina ad effettivo e delle successive conferme.

Art. 7.

Al personale effettivo sarà usato il trattamento economico che nelle corrispondenti categorie viene fatto al proprio personale dagli Ospedali riuniti di Roma.

Il trattamento del personale effettivo della clinica pediatrica sarà uguale a quello di cui gode il personale dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Le mercedi avranno sette aumenti triennali decorrenti dalla nomina ad effettivo, nella misura stabilita dalla tabella allegata che è ragguagliata agli aumenti quinquennali del personale dipendente degli Ospedali riuniti di Roma e che potrà essere modificata dal Rettore, su deliberazione del Collegio dei clinici, in rapporto alle eventuali varianti che potranno essere apportate nel trattamento del personale ospedaliero a cura del Pio Istituto suddetto.

Al personale che gode dell'alloggio e conseguenti vantaggi negli Istituti sarà detratta una quota parte della mercede.

Art. 8.

Tutto il personale di servizio sarà assicurato per la vecchiaia, contro gli infortuni, contro la disoccupazione, contro la invalidità, secondo le norme e le condizioni fissate dalle vigenti leggi.

Art. 9.

Chiunque si assenti dal servizio per causa di malattia deve darne avviso al direttore della clinica entro la giornata.

Il direttore provvederà alla visita sanitaria di controllo e può farla ripetere quando la malattia si prolunghi.

Il sanitario incaricato esporrà il risultato delle visite al direttore dell'Istituto determinando non solo la diagnosi e la prognosi ma anche se la malattia possa imputarsi a sregolatezze e vizi, a colpa o invece a causa di servizio.

Dallo accertamento della simulazione dipenderanno gli ulteriori provvedimenti a norma del presente regolamento.

Chi si rifiutasse di sottoporsi ai controlli necessari per verificare se vi sia o no simulazione è senz'altro dichiarato dimissionario.

In caso di malattia il personale può essere curato gratuitamente nelle cliniche.

Il personale effettivo percepirà l'intero salario per i giorni di malattia constatata a cominciare dal 4° giorno, e il salario sarà ridotto alla metà quando le assenze per malattia superino complessivamente i 60 giorni nel corso di un anno.

Dopo il periodo di 4 mesi di malattia cessa qualsiasi indennità e viene effettuata una visita collegiale sanitaria per stabilire se sia da far luogo a provvedimenti di riforma.

Nei casi di malattia contratta per ragioni di servizio è concesso al personale di assistenza l'intero salario per 90 giorni di malattia nel corso dell'anno continuata o interrotta, e soltanto la metà del salario per i successivi 90 giorni tenendo conto della quota che eventualmente sia assegnata in dipendenza della assicurazione.

Un'infermità non è riconosciuta come contratta per causa di servizio se l'interessato non abbia curato di informare al più presto il direttore della clinica; questi, a sua volta, deve accertare la causa di servizio denunciata dall'interessato e ne terrà conto nel foglio matricolare.

Art. 10.

Tutte le altre assenze non dipendenti da motivi di forza maggiore e non giustificate almeno nella giornata successiva, sono considerate come arbitrali.

Art. 11.

Il personale effettivo che intenda abbandonare il servizio, ha l'obbligo di darne avviso almeno un mese prima.

Art. 12.

Il personale effettivo ha diritto a giorni 15 di licenza ordinaria in un anno nell'epoca che disporrà il direttore.

Trascorso un anno che sia stata usufruita la licenza ordinaria questa non potrà essere aggiunta a quella dell'anno seguente.

Le licenze ordinarie possono essere sospese per esigenze di servizio, e gli assenti dovranno, se chiamati, riassumere immediatamente servizio.

Art. 13.

Subordinatamente alle esigenze del servizio potranno anche essere accordate dal direttore dell'Istituto licenze straordinarie, con perdita di ogni emolumento, non oltre la durata di due mesi.

Art. 14.

Le mancanze del personale si distinguono in colpe lievi e gravi.

Costituiscono colpe lievi:

a) inosservanza all'orario, delle istruzioni e degli ordini ricevuti;
b) ritardo e negligenza nell'adempimento delle mansioni affidate a ciascuno;
c) assenza arbitraria (di cui all'art 10).

Costituiscono mancanze gravi:

a) recidiva delle mancanze di cui al precedente articolo;
b) irregolare condotta dentro e fuori dell'Istituto;
c) false dichiarazioni di malattia:
d) mancanza di rispetto verso i superiori;
e) scorretto trattamento verso i malati.

Art. 15.

Saranno ritenuti dimissionari senza pregiudizio della eventuale azione penale secondo le vigenti leggi, coloro che arbitrariamente abbandonano l'ufficio e prestano l'opera loro in modo da interrompere o perturbare la regolarità del servizio.

La dichiarazione di dimissione sarà emessa dal direttore dell'Istituto su conforme parere della Commissione di cui all'art. 17.

Art. 16.

Il salariato incorre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna definitiva riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, appropriazione indebita, ecc.;

b) per qualsiasi condanna definitiva che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 17.

Le mancanze di cui all'art. 14 sono punite con l'ammonizione, con la sospensione dalla mercede fino a quindici giorni e col licenziamento.

L'ammonizione e la sospensione dalla mercede sono inflitte dal direttore, udita la parte interessata; il licenziamento è inflitto dal direttore, su conforme parere di una Commissione composta di due professori, eletti anno per anno dal Collegio dei clinici, e di un delegato rispettivamente del personale delle prime due categorie e di quello di assistenza ausiliaria, eletto anno per anno nel seno del personale stesso

In pendenza del giudizio della Commissione il direttore può sospendere il salariato che vi è deferito; durante la sospensione, valgono agli effetti del salariato le norme dell'art. 19.

Art. 18.

Contro la decisione di licenziamento l'interessato può ricorrere entro 15 giorni al Rettore dell'università che giudicherà previo parere del Consiglio accademico.

Art. 19.

Il salariato che viene sottoposto a procedimento penale resta sospeso fino all'esito del processo.

Durante questo tempo può essere concessa la corresponsione di un terzo del salario alla famiglia dell'accusato.

In caso di assoluzione per inesistenza di reato e salvi i procedimenti disciplinari che si riterranno opportuni, cessano gli effetti della sospensione e l'interessato percepirà le quote del salario non pagate alla famiglia.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Il personale che, a norma del precedente regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1920, n. 1035, ha raggiunta la stabilità alla data di applicazione delle presenti disposizioni potrà essere considerato come effettivo ai sensi del presente regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 21.

Art. 21.

Nella prima applicazione di questo regolamento è in facoltà dei direttori degli Istituti di provvedere, per le eccezionali esigenze di servizio e di economia di spese, al licenziamento del personale di ogni categoria, qualunque sia la sua anzianità di servizio, secondo i criteri che i direttori stessi riterranno, caso per caso, di adottare.

Al personale licenziato per ragioni di servizio sarà corrisposta una indennità pari a trenta giorni della paga goduta all'atto del licenziamento per ogni anno di servizio effettivo prestato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

TABELLA DEGLI AUMENTI TRIENNALI.

I. — *Personale di sorveglianza:*			
Caposala	L.	0.60	giornaliere
II. — *Personale di assistenza immediata:*			
1° Infermieri	»	0.60	id.
2° Infermiere	»	0.45	id.
III. — *Personale di assistenza ausiliaria:*			
1° Portieri	»	0.60	id.
2° Portantini	»	0.60	id.
3° Portantine	»	0.45	id.
4° Inservienti uomini	»	0.60	id.
5° Inservienti donne	»	0.45	id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 9 novembre 1923, n. 2658.
Opere di bonifica della zona « Vignola » in comune di Vasto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250; l'art. 10 del regolamento 2 marzo 1917, n. 465, e l'art. 15 del Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1809;

Ritenuto che la zona denominata Vignola a nord dell'abitato di Vasto comprensiva di otto frazioni è attraversata da corsi d'acqua, lo stato del cui alveo è tale da produrre larghi impaludamenti nei quali le acque ristagnano con nociva influenza sull'igiene degli abitati limitrofi;

Considerato che il sanitario provinciale di Chieti ed il direttore della cattedra ambulante di agricoltura di Vasto hanno dimostrato con apposite relazioni la necessità di far luogo alla bonifica della zona anzidetta;

Considerato che con voto 13 settembre 1923 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto nelle opere di tale bonifica i requisiti per la classifica in prima categoria ai sensi del citato art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria a termini dell'art. 3 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonifica della zona Vignola in comune di Vasto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 133. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 settembre 1923, n. 2655.
Costruzione di ricoveri ed asili per emigranti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 69 comma 9 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Ritenuta la necessità che i porti d'imbarco siano provveduti di asili o ricoveri per gli emigranti, dove questi possano alloggiare in attesa dell'imbarco, e subire tutte le pratiche profilattiche e le disinfezioni prescritte;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è autorizzato a concedere la costruzione e la gestione di ricoveri di emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito a società, enti o consorzi nelle condizioni e secondo le modalità che saranno determinate con norme da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri, sentita, ove occorra, la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.

Il Commissariato generale dell'emigrazione è altresì autorizzato a procedere direttamente alla costruzione dei ricoveri predetti ed a provvedere ai relativi lavori mediante trattativa privata ed in deroga alle norme ordinarie.

Art. 2.

Fino a quando nei porti d'imbarco, di cui all'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, i ricoveri per emigranti non saranno costruiti ed in grado di funzionare in misura adeguata al movimento di emigrazione del porto, il Commissariato generale dell'emigrazione avrà la facoltà di ordinare la requisizione temporanea di uno o più alberghi, siti in località prossima alla stazione ferroviaria od al porto, per adibirli a ricoveri di emigranti, il cui esercizio potrà essere assunto direttamente dal Commissariato o dato in concessione a privati, società, enti o consorzi, secondo le norme previste dall'art. 1 del presente decreto. La requisizione potrà estendersi ad aree e locali indispensabili di qualsiasi natura.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri saranno stabilite le norme per il procedimento di requisizione temporanea e per la determinazione dell'indennità da corrispondersi.

Le relative variazioni che si rendessero necessarie nel bilancio del Fondo per l'emigrazione saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva; addì 17 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 130. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2660.

Modificazioni al regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255, con la quale alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III, fu annessa un sezione temporanea per la concessione dei mutui ipotecari ai danneggiati del terremoto;

Veduta la legge 13 luglio 1910, n. 466, con la quale la succursale della sezione temporanea predetta in Reggio Calabria fu costituita in Ente autonomo col titolo di Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria;

Veduto il R. decreto 18 settembre 1910, n. 842, col quale fu approvato il regolamento contenente le norme per il funzionamento del detto Istituto;

Veduti il decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, numero 1658 ed i Regi decreti 8 luglio 1920, n. 1068 e 9 giugno 1921, n. 854, che modificano il regolamento stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al citato regolamento approvato con R. decreto 18 settembre 1910, n. 842 e modificato dai successivi decreti 12 novembre 1916, n. 1658 e 9 giugno 1921, n. 854.

a) All'art. 3 è sostituito il seguente: « Il presidente dura in ufficio quattro anni e può essere rieletto.

« I consiglieri nominati dal Ministro per l'economia nazionale e dalla Deputazione provinciale, il consigliere nominato dalla sede di Reggio Calabria dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III, durano pure in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

b) All'art. 6 è sostituito il seguente: « Ai membri del Consiglio di amministrazione ed ai funzionari che prendono parte alle adunanze è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio nella misura di L. 30.

« Inoltre sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno ai membri non residenti in Reggio Calabria, nella misura stabilita pel direttore dell'Istituto quando recasi fuori di residenza di Reggio Calabria per missioni affidategli.

« Identico trattamento sarà usato ai membri del Consiglio nei casi in cui fosse ad essi affidata una speciale missione fuori della loro residenza abituale ».

c) Al primo comma dell'art. 14 è sostituito il seguente comma: « Il personale effettivo è costituito da un direttore, un segretario, un ragioniere, un vice ragioniere, un archivista, uno o più applicati ed un usciere custode ».

d) Al terzo comma dell'art. 14 è sostituito: « Il direttore è nominato dal Ministro per l'economia nazionale ed ha uno stipendio da fissarsi nel decreto di nomina in misura non superiore a L. 15,000 con diritto ad aumenti quadriennali nella misura di un decimo, ma per non più di cinque quadrienni ».

e) Al quarto comma dell'art. 14 è sostituito: « Il segretario, il ragioniere, il vice ragioniere, l'archivista e gli applicati sono nominati in seguito a concorso dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ».

f) All'art. 16 è sostituito il seguente: « Il direttore, in caso di assenza autorizzata, impedimento, sospensione o rimozione dall'ufficio, sarà sostituito da uno dei componenti il Consiglio all'uopo delegato dallo stesso, con tutti gli obblighi inerenti alla carica. Durante tale funzione il consigliere delegato avrà diritto da una indennità giornaliera di L. 30 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2662.
Norme per il funzionamento del Consiglio d'amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduti i Regi decreti 5 aprile 1923, n. 905; 15 luglio 1923, n. 1747 e 31 ottobre 1923, n. 2493;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi, costituito a termini dei Regi decreti 5 aprile 1923, n. 905 e 15 luglio 1923, n. 1747, rimane in funzione fino al 31 dicembre 1923 e nel caso di assenza o di impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato è presieduto dal consigliere di Stato, che ne fa parte a mente dei decreti stessi.
Il nuovo Consiglio di amministrazione e di disciplina previsto per l'anzidetto Ministero dal R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2493, entrerà in funzione col 1° gennaio 1924 e ne farà parte anche il direttore dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico.
La disposizione contenuta nel primo comma del presente decreto è applicabile dal giorno della data del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2511.
Aumento dei posti di ruolo del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Piombino.

N. 2511. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, dal 1° ottobre 1922 ne vengono aggiunti altri, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Piombino.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2512.
Aumento dei posti di ruolo del personale delle scuole medie e normali governative, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Biella.

N. 2512. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della istruzione pubblica, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvate con Nostro decreto 11 giugno 1922 dal 1° ottobre 1922, ne vengono aggiunti altri, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Biella.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1923.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2521.
Aumento dei posti di ruolo del personale delle scuole medie e normali governative, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Sessa Aurunca.

N. 2521. R. decreto 7 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, ai posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, approvato con Nostro decreto 11 giugno 1922, dal 1° ottobre 1922 ne vengono aggiunti altri, in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Sessa Aurunca.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1923.

REGIO DECRETO 15 novembre 1923, n. 2535.
Aumento dei contributi a favore della Scuola industriale di Ferrara.

N. 2535. R. decreto 15 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono aumentati i contributi degli Enti locali stabiliti a favore della Scuola industriale di Ferrara col precedente decreto Luogotenenziale 24 febbraio 1918, n. 1102.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga dei poteri dei Commissari straordinari di Tripi, Bisceglie, Sersale, San Remo, San Pietro del Carso, Tricarico e Mulazzo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 novembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Tripi, in provincia di Messina.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Tripi per dar modo all'amministrazione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 27 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Tripi, in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tripi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Bisceglie in provincia di Bari.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Bisceglie per dar modo all'amministrazione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede alla sostituzione del Regio commissario, ed al conferimento al medesimo dei poteri del Consiglio comunale ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data del 10 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bisceglie, in provincia di Bari, e nominato Commissario straordinario il signor Francesco Accolti Gill;

Ritenuto che avendo il detto sig. Accolti Gill rassegnate le dimissioni, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il sig. cav. dott. Annibale Fergola è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Bisceglie sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge, in sostituzione del sig. Francesco Accolti Gill che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del predetto Consiglio comunale è prorogato di tre mesi.

Art. 3.

Al predetto Regio commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi del citato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Sersale (Catanzaro), San Remo (Porto Maurizio), San Pietro del Carso (Trieste), Tricarico (Potenza) e Mulazzo (Massa).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Sersale (Catanzaro), San Remo (Porto Maurizio), San Pietro del Carso (Trieste), Tricarico (Potenza) e Mulazzo (Massa); per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi d'altronde conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i nostri precedenti decreti in data 27 maggio, 10, 13 e 27 agosto 1923 con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Sersale (Catanzaro), San Remo (Porto Maurizio), San Pietro del Carso (Trieste), Tricarico (Potenza) e Mulazzo (Massa);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Sersale (Catanzaro), San Remo (Porto Maurizio), San Pietro del Carso (Trieste), Tricarico (Potenza) e Mulazzo (Massa) è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923.
Nomina nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2272, che a modifica dell'alinea *c*) del secondo capoverso dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, eleva da sei a otto il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da scegliersi tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica o amministrativa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° novembre 1923, il gr. uff. dott. Arnaldo Petretti è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1923.
Sostituzione di un sindaco del Consorzio operaio metallurgico italiano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 9 del R. decreto 8 luglio 1923, n. 1588, che stabilisce un nuovo ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano con sede in Genova;
Visto il Nostro decreto in data 2 settembre 1923, che nomina il comm. dott. Guido Marolla alla carica di sindaco del Consorzio medesimo,
Ritenuto che il predetto comm. dott. Guido Marolla, per le esigenze del suo ufficio, chiede di essere esonerato dalle funzioni inerenti alla carica conferitagli;

Decreta:

Il comm. dott. Guido Marolla, capo divisione nel Ministero per l'economia nazionale, cessa dalla carica di sindaco del Consorzio operaio metallurgico italiano con sede in Genova ed è nominato in sua vece alla carica predetta il cav. uff. dott. Amleto Angelelli, capo sezione nel Ministero medesimo.

Roma, addì 14 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1923.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Viste le proposte dell'Amministrazione provinciale di Parma, comunicate dal Prefetto, con lettera n. 10203-10484-10553, del 27 agosto 1923;

Decreta:

Articolo unico.

Nel territorio della provincia di Parma, e per il corrente anno venatorio, l'esercizio della caccia si chiude il 16 dicembre, anche per le specie migratorie, per la famiglia de' corvi e per il genere tordo, salvo, però, il disposto di cui alla lettera *c*) del citato art. 19, relativo alla caccia ai palmipedi e trampolieri, esercitabile fino al 15 aprile, con le limitazioni fissate dall'art. 39 del regolamento, approvate con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Parma.

Roma, addì 12 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923.
Caccia agli animali nocivi nel Parco nazionale di Abruzzo, in tempo di divieto.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;
Visto l'art. 42 del regolamento esecutivo della legge medesima, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448;
Ritenuto che, nell'interesse della selvaggina esistente nel Parco nazionale d'Abruzzo, sia necessaria, anche nel periodo di divieto, la uccisione o la cattura dei lupi, delle volpi, delle aquile e degli altri uccelli rapaci, che si trovano nel territorio del Parco e nelle terre ad esso limitrofe;

Decreta:

Art. 1.

Nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, istituito con legge 12 luglio 1923, n. 1511, la caccia o la cattura dei lupi, delle volpi, delle aquile e degli altri uccelli rapaci, espressamente elencati nell'art. 10 del citato regolamento sono, anche nei tempi di divieto, consentite, purchè esercitate coi mezzi previsti dall'art. 18 della legge n 1420 su citata, e dall'articolo 37 del regolamento esecutivo anzidetto, e da persone munite di regolare permesso di porto d'armi o di aucupio, all'uopo autorizzate dalla Commissione amministrativa del Parco, o dalla direzione del Parco medesimo.

Art. 2.

La caccia o la cattura suddetta, sono, parimenti, sempre consentite nei territori limitrofi al Parco, purchè esercitate dalle persone e nei modi di cui all'articolo precedente, restando escluso l'obbligo della autorizzazione dell'Amministrazione del Parco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie di Aquila e Caserta.

Roma, addì 15 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Decisione della Commissione arbitramentale costituita a termini del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189.

La Commissione arbitramentale, costituita a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 ottobre 1923, n. 250) composta dei signori:

S. E. Teofilo Rossi e gr. uff. Concino Concini, nominati dal Comitato provvisorio;

Polacco senatore prof. Vittorio e Gobbi gr. uff. rag. Gerardo, nominati dai sindaci della liquidazione della B. I. S.;

Alberici gr. uff. avv. Piero, nominato dal presidente della Corte di appello di Roma, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sulle opposizioni proposte contro le deliberazioni del Comitato provvisorio per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, ed al decreto Ministeriale del 22 ottobre 1923 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 ottobre 1923, n. 250) da:

1. Banca popolare di Lauria - Lagonegro;
2. Luciano Bianconi - Perugia;
3. Adriani avv. Adriano - Perugia;
4. Pesaresi Giuseppina, Raveguani Zaira, Pari Albertina - Rimini;
5. Elvira Derungs - Napoli;
6. Jachicevich Berta - Trieste;
7. Ficca Assunta - Napoli;
8. Fragiacomo Argia - Trieste;
9. Curci Emma - Monza;
10. Zennaro e Gentilli - Trieste;
11. Peritz Emilia - Trieste;
12. Suttora Giovanni e Nicca - Trieste;
13. Mussasia Valeria - Trieste;
14. Novale Maria - Trieste;
15. Giuppanovich Antonio - Trieste;
16. Molinari Isidoro - Trieste;
17. Oletta rag. Luigi - Trieste;
18. Vietti Placido - Prato (Toscana);
19. Teresa ved. Chieri - Trieste;
20. Marsiglio Fausto - Trieste;
21. Vassallo Tommaso di Guido - Acqui;
22. Milesi Maria - Brescia;
23. Stochetti Battista e Caterina - Brescia;
24. Bonsignore Maria, Bettoni Vespasiano - Catania;
25. Braga Marietta, Virginia, Zefira, Celestina - Cremona;
26. Zino Fausto - Genova;
27. Perretti rag. Antonio - Potenza;
28. Banca popolare di Reggio Calabria;
29. Maria Rubino, Arrigo Jasbez, Cairoli Mauro, Battista Feltrin, Guido Macchioro, Amedeo Lovisato, Marino Sereni, Rina Gavagnin, Giacomo Morpurgo, Giuseppe Volpatti, Margherita Benedetti - Trieste;
30. Ambasciata Britannica - Roma;
31. Ammiragliato Britannico - Roma;
32. Gedeone Avancini - Roma;
33. Giovanni Signorini - Roma;
34. Matilde De Gennaro;
35. Teresa Scognamiglio;
36. Maffuccini avv. Matteo - Santa Maria Capua Vetere;
37. Comune di Torino;
38. Comune di Torino;
39. Ida Taccheo in Bolle - Trieste;
40. Orlandini Marianna - Brescia;
41. Giovanni Corgiat - Brescia;
42. Banca Cooperativa di San Marco in Lamis - Foggia;
43. Banca agricola cooperativa - Palma Montechiaro;
44. Gallico dott. Annibale - Mantova;
45. Franchetti Bice - Mantova;
46. Gallico Edoardo - Mantova;
47. Gallico Edoardo - Mantova;
48. Commissione casearia centrale - Milano;
49. Commissione provinciale casearia - Milano;
50. Lovaglio dott. Roberto - Napoli;
51. Faraone Concettina - Palmi;
52. Giuseppe Conea1e - Palmi;
53. Franzè avv. Luigi - Palmi;
54. Nardone Francesco - Roma;
55. Ruocco Francesco - Roma;
56. De Lanso avv. Umberto - Brescia;
57. Lanzavecchia Maria - Brescia;
58. Chiodera Luigi, Peppino e Carlo - Lonato;
59. Franceschini Angela - Lonato;
60. Giorgio Vivetta - Brescia;
61. Baviera Pietro - Brescia;
62. Alfieri Ernesto - Brescia;
63. Giuseppe Gatti - Brescia;
64. Leone Edoardo - Busto Arsizio;
65. Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra - Busto Arsizio;
66. Rugiadini Emilio - Firenze;
67. D'Orsi avv. Michele - Foggia;
68. Patruno avv. Alessandro - Foggia;
69. Monticelli cav. uff. Matteo - Napoli;
70. Società anonima cantieri metallurgici italiani - Castellammare di Stabia;
71. Conte Nicola fu Francesco - Roma;
72. Stratta avv. Raffaello - Roma;
73. Combe rag. Alfredo - Roma;
74. Pogliani gr. uff. Angelo - Roma;
75. Zangheri Alfredo, Zanzi Benedetta - Roma;
76. Nottari Emilio - Roma;
77. Zangheri Gemma - Roma;
78. Gambino dott. rag. Baldassarre - Roma;
79. Pinna Domenico - Roma;
80. Perrone Mario e Pio - Roma;
81. Verza Umberto e Dina, Tadini e Verza, Verza Battista ed Amelia, Verza Tranquillo e Dora Bartolomeo, Truzzi Iole, Verza Enrico, Verza Lidia, Cattini Guido;
82. Bonardi avv. Cesare - Roma;
83. Bonardi avv. Cesare - Verona;
84. Borgatti Attilio - Padova;
85. Pieri Francesco - Palermo;
86. Marchese Pietro - Palermo;
87. Scarpoleggi Biagio - Potenza;
88. Borcia Giovanni, quale presidente Camera di commercio di Potenza;
89. Colombo Francesco - Potenza;
90. Colombo Italia - Potenza;
91. Marchesiello Gerardo - Potenza;
92. Cappiello Michele - Potenza;
93. Lapenna Caterina - Potenza;
94. Morlino avv. Leonardo - Potenza;
95. Cerulli Irelli Vincenzo, quale presidente del Banco Abruzzese - Teramo;

96. Franceschina Maria, Antonietta e Silvio, Ruzzier Vittorio, Modur Giuseppe, Olivo Riccardo, Cesare Incona - Trieste;
97. Sandri rag. Federico, Morossi Antonio - Udine;
98. Mazzarella Vincenzo - Napoli;
99. Mazzarella Luigi - Napoli;
100. Jori Gino - Massa;
101. Andreani Federico - Roma;
102. Salvatore Scandurra - Roma;
103. Attilio Vergantini - Roma.

Ritenuto in fatto:

che il concordato preventivo proposto ai suoi creditori dalla Commissione giudiziaria per la gestione della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con decreto-legge del 29 dicembre 1921 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 69, del 23 marzo 1922), fu omologato dal Tribunale di Roma con sentenza del 29 aprile 1922 passata in giudicato il 10 giugno 1922 e che, ai sensi dell'art. 3 delle disposizioni del precitato concordato, la Banca Italiana di Sconto fu sciolta e messa in liquidazione, nominandosi liquidatrice la Banca Nazionale di Credito, che fu legalmente costituita con atto costitutivo rogito n. 3280 del dott. Paolo Castellini del 13 maggio 1922, omologato dal Tribunale civile di Roma con decreto emesso in data 2 giugno 1922;

che da questa data al 24 ottobre 1923 la Banca Nazionale di Credito ha svolto la sua opera di liquidatrice attraverso normali organi di amministrazione; ma che, per le ragioni già esposte nella relazione che accompagna il precitato decreto-legge del 21 ottobre 1923, n. 2189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 ottobre 1923, n. 250), si ritenne necessario di surrogare al Comitato degli azionisti (che a norma dell'art. 7 dell'atto costitutivo della Banca Nazionale di Credito aveva le funzioni dell'assemblea fino all'adempimento delle condizioni stabilite dal concordato, art. 11-12) e al Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale di Credito, un Comitato provvisorio;

che questo Comitato venne investito transitoriamente delle funzioni dell'assemblea e degli amministratori, con tutte le facoltà che per legge e per disposizioni statutarie spettavano all'assemblea e al Consiglio d'amministrazione della Banca Nazionale di Credito, compresa quella di assumere successivamente le funzioni di Comitato liquidatore della Banca Italiana di Sconto, cessando così la Banca Nazionale di Credito dalle sue funzioni di liquidatrice della Banca Italiana di Sconto;

che con decreto Ministeriale del 22 ottobre 1923 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 250 del 24 ottobre 1923) il detto Comitato provvisorio veniva composto dei signori:

Comm. Domenico Gidoni, presidente;
Comm. avv. Gustavo Bonelli, commissario;
Gr. uff. Cesare Bozzalla, commissario;
Comm. ing. Carlo Fachini, commissario;
Sen. avv. Eugenio Rebaudengo, commissario;

col preciso mandato di:

a) stendere la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto in liquidazione al 30 settembre 1923, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno con una relazione illustrativa;

b) prendere con gli istituti sovventori gli opportuni accordi, per mettersi in grado di corrispondere eventualmente subito in contanti la percentuale dovuta ai creditori della Banca Italiana di Sconto in estinzione dei buoni di ricupero, e a totale liberatoria tacitazione di ogni obbligo di concordato, una percentuale sul credito originale;

c) stabilire in base alle risultanze della situazione ed alle agevolezze ottenute dagli Istituti sovventori, il termine e le modalità per il pagamento della percentuale residua, prevista dal concordato, nonchè la misura, il termine, le modalità per l'estinzione dei buoni di ricupero. Le deliberazioni prese al riguardo dal Comitato provvisorio dovevano essere subito pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*;

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1923, numero 276, il Comitato provvisorio pubblicava la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto in liquidazione al 30 settembre 1923, con una relazione illustrativa e le seguenti deliberazioni;

1° che il pagamento dell'ultima rata del 10% preveduta dal concordato concluso dalla Banca Italiana di Sconto coi propri creditori, omologato con sentenza del Tribunale di Roma in data 29 aprile 1922, anzichè al 31 marzo 1924, come fissato dal concordato medesimo, venga anticipata a decorrere dal 23 dicembre 1923;

2° che ad estinzione del buono di ricupero ed a totale liberatoria tacitazione di ogni altro obbligo verso i creditori della Banca Italiana di Sconto venga corrisposta agli stessi, sul credito originale, la percentuale di 6 %, la quale, ai termini ed agli effetti dell'art. 6 del concordato, viene ragguagliata alla percentuale di 15.79 % da pagarsi sull'importo rappresentato dal buono medesimo. Il pagamento di questa percentuale sarà effettuato a decorrere dal 21 gennaio 1924;

3° i pagamenti di cui sopra saranno effettuati contro estinzione dei rispettivi titoli di credito e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria;

che col medesimo decreto del 21 ottobre 1923 veniva pure stabilito che i creditori verso la Banca Italiana di Sconto, in liquidazione, potevano entro i 10 giorni successivi a quello della detta pubblicazione fare opposizione, nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 27, alle decisioni del Comitato provvisorio, innanzi ad una Commissione arbitramentale come sopra costituita;

ciò premesso, sulle opposizioni presentate, la Commissione ha considerato quanto segue:

I.

Preliminarmente la Commissione arbitramentale ha voluto precisare l'indole e l'estensione dei suoi poteri:

a) messi pertanto in rapporto il principio dell'art. 1 del decreto-legge del 21 ottobre 1923, n 2189, l'art. 5 (e, più specialmente, il secondo capoverso di tale articolo) e l'ultimo periodo della relazione ministeriale premessa al detto decreto, è anzitutto venuta nel convincimento che il suo giudizio inappellabile, possa, anzi debba, fondarsi, più che su rigide considerazioni di diritto, sull'equo apprezzamento così delle ragioni addotte da singoli opponenti, come dell'interesse della massa dei creditori. Essa, in altri termini, si sente e si dichiara investita dal decreto-legge di poteri discrezionali, non dissimili da quelli competenti ad arbitri amichevoli compositori;

b) circa l'àmbito oggettivo di ciò che può chiamarsi la materia del contendere, la Commissione lo trova prestabilito dall'art. 4 del decreto-legge: nel *termine, cioè, e nelle modalità per il pagamento della percentuale residua prevista dal concordato* della Banca Italiana di Sconto, *nonchè nella misura, nel termine e nelle modalità per l'estinzione dei buoni di ricupero:* lo rinviene di poi concretato nelle deliberazioni del Comitato provvisorio (istituito con lo stesso decreto legge), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre u. s., n. 276; ed è appena il caso di soggiungere che non spetta a questa Commissione di dichiarare,

come l'opponente Stratta pretenderebbe, la competenza del Tribunale di Roma o di altro magistrato a giudicare sulle cause di responsabilità o di resa di conto, che lo stesso opponente od altri abbia iniziato o intenda iniziare contro chicchessia;

c) circa le forme del procedimento e della decisione da emettere, la Commissione ha rilevato come il decreto non l'abbia vincolata a nessun rigore formale (1), nè per quanto alle indagini da compiere o alle prove da assumere al fine della ricerca della verità.

Coerentemente a ciò la Commissione non ritenne necessario di procedere a giudizio secondo le regole del contraddittorio, riservandosi di procedere invece a tutti quei mezzi istruttori, compresa la eventuale audizione degli opponenti, che reputasse indispensabili od utili per assolvere il proprio compito.

II.

Ciò posto, la Commissione ha proceduto alla numerazione ed alla classifica delle opposizioni.

Sia per il tramite prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 4 del decreto-legge, sia direttamente, sono pervenute alla Commissione n. 103 opposizioni, presentate da n. 132 opponenti.

Di esse n. 20 risultano presentate alle cancellerie dei vari Tribunali o spedite alla Commissione, dopo il 4 dicembre; n. 35 sono di opponenti che si qualificano comodanti, e tendono alla rivendicazione dei titoli consegnati alla Banca Italiana di Sconto, ovvero di persone od Enti che comunque reclamano uno speciale privilegio o uno speciale trattamento; n. 8 non riferiscono alcun particolare motivo di opposizione; n. 106 non recano allegato il titolo probatorio del credito verso la Banca, o fanno riserva di produrlo; e, finalmente, n. 4 sono presentate non da creditori diretti, ma da cessionari di buoni di ricupero.

a) Poichè per l'art. 4 del decreto-legge le opposizioni dovevano essere prodotte entro i 10 giorni successivi a quello della pubblicazione delle deliberazioni del Comitato provvisorio sulla *Gazzetta Ufficiale,* e poichè tale pubblicazione fu fatta il 24 novembre u. s., la Commissione ha dovuto giudicare prodotte fuori termine, e però inammissibili, quelle presentate alle cancellerie dei Tribunali o spedite direttamente alla Commissione o addirittura datate in data posteriore al 4 corrente (decimo giorno successivo al 24 novembre) e precisamente le opposizioni sopra elencate dal n. 1 al n. 20. Ha peraltro potuto constatare come di quelle 20 opposizioni così prodotte fuori termine, n. 6 riguardavano la discussa questione dei comodati o formavano istanza per il riconoscimento di asseriti privilegi.

b) Quanto alla circostanza che taluno, contravvenendo alle norme stabilite dal Concordato (art. 4 con richiamo all'art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1922), abbia direttamente inviata la sua opposizione alla Commissione arbitramentale, questa ha ritenuto che, nonostante la forma tassativa onde quella norma è espressa, fosse nelle proprie facoltà di indulgere ad una trasgressione sostanzialmente non lesiva di alcun legittimo interesse.

c) In ordine alle opposizioni di coloro che si sono presentati in veste di comodanti o di creditori privilegiati o comunque reclamanti uno speciale trattamento, la Commissione, per i motivi già esposti nel comma b) del capo I di questa decisione, è tratta a dichiararsi, come si dichiara, non investita della podestà di pronunciare su di un oggetto che non riflette nè il pagamento dell'ultima rata percentuale, nè il pagamento del buono di ricupero;

d) Rispetto alle opposizioni non motivate, così come rispetto a quelle non fornite dei titoli probatori dei crediti vantati, la Commissione ha rilevato come per il disposto dell art. 3 del decreto-legge 2 febbraio 1922 (al quale si richiama l'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1923) si sarebbe forse dovuto ritenere (come da molti opponenti si è infatti ritenuto) che ciascuna opposizione dovesse contenere in allegato il titolo creditorio, ma non ha tuttavia voluto dissimularsi come, da una parte, la locuzione del richiamato art. 3 non apparisca così limpida da non lasciare dubbio sulla sua interpretazione, e come, d'altra parte, trattandosi di crediti residui, già ammessi, nel loro importo originario, nel passivo del concordato, si potesse equamente prescindere dall'applicazione rigorosa di quella norma, ed ha pertanto preso in esame anche le opposizioni non corredate dal titolo.

e) Più grave quesito si è presentato alla Commissione per le opposizioni prodotte da esibitori di buoni di ricupero, divenuti possessori di tali buoni in virtù di girata dai titolari originari.

La Commissione ha bensì dovuto considerare che i buoni di ricupero fossero, per patto espresso, cedibili mediante girata; ma, d'altra parte, non ha potuto non rilevare come l'avulsione del buono (che è l'accessorio) dal credito percentuale, determina, allo stato attuale delle cose, una situazione per lo meno assai strana se non addirittura antigiuridica.

Infatti il Comitato provvisorio sostanzialmente offre ai creditori concordatari una transazione, della quale i due termini sono inscindibili; *pagamento anticipato della residua percentuale, pagamento (anche anticipato) del buono di ricupero alla ragione del 6 % del totale credito originario.* Non è ammissibile che un creditore che sia tuttora in possesso del buono a lui intestato, accetti un termine della transazione, in pari tempo rifiuti l'altro. Il rifiuto del secondo termine reca, di necessità, che egli non possa profittare del primo.

Per conseguenza, chi si oppone alle deliberazioni del Comitato provvisorio — val quanto dire alla transazione da questo offerta — giustificandosi creditore per la esclusiva virtù di un buono pervenutogli per girata, nel tempo stesso che il suo cedente accetta il pagamento anticipato dell'ultima rata percentuale, riesce, col fatto, a porre in essere uno sdoppiamento intuitivamente artificioso e antitetico; ciò tanto più nei riguardi di coloro, i quali si resero acquirenti di buoni loro girati dopo la pubblicazione del decreto del 21 ottobre, o, peggio ancora, dopo rese pubbliche le deliberazioni del Comitato provvisorio, assumendo quasi, per tal modo, la veste di *redemptores litium.*

Tuttavia, poichè le opposizioni più largamente motivate e sviluppate pervengono proprio da giratari di buoni di ricupero (avv. Raffaello Stratta, giratario di un buono che valutato al 100 % sarebbe dell'importo di L. 2021.60 e fratelli Perrone, giratari di un buono, che valutato al 100 %, sarebbe dell'importo di L. 950), così la Commissione, pur notati l'artificio e la strana antitesi, ha giudicato che, nell'interesse generale della massa dei creditori, e a tutti i fini del decreto-legge 21 ottobre u. s., giovasse prendere in esame bensì anco le opposizioni prodotte da siffatta speciale categoria di opponenti.

Senonchè dal momento che taluno fra essi (per esempio l'avv. Stratta) si oppone altresì nella qualità di azionista, la Commissione non vuol tacere come siffatta assunta qualità non conferisca, di per sè, alcun diritto di interloquire in un dibattito necessariamente ed espressamente ristretto tra il Comitato provvisorio e i *creditori* concordatari della Banca Italiana di Sconto.

III.

Venuta, con la meditata larghezza di criteri dianzi esposti, all'esame delle singole opposizioni, la Commissione — non vincolata come si è già avvertito da ristrette norme formali — ne ha coordinate sinteticamente i motivi, in guisa che quanti di essi, da chiunque dedotti, apparissero meritevoli di esame, non risultassero in alcun modo trascurati.

a) Da qualche creditore si è eccepita la incostituzionalità del decreto-legge del 21 ottobre u. s. (opposizioni dei signori Colombo Francesco, Colombo Italia, Gerardo Marchesiello, Michele Cappiello, Caterina La Penna, presentate alla cancelleria del Tribunale di Potenza); da qualche altro si è fatta riserva del diritto di impugnativa a tale riguardo (l'avvocato Stratta).

L'eccezione per la sua natura va considerata come la prima tra le pregiudiziali. Senonchè trattandosi di un decreto che deve essere presentato al Parlamento per la sua conversione in legge (art. 13), è evidente che l'esame della sua costituzionalità sfugge alla competenza di questa Commissione, la quale intanto, finchè il decreto ha vigore, deve ritenersi legittimamente investita dei poteri che le sono stati conferiti.

Quanto poi alla riserva, la Commissione trova superfluo il darne atto in modo espresso, a nessuno potendosi rifiutare di adire l'autorità giudiziaria per la tutela di qualsiasi suo preteso diritto.

b) Si è eccepito che nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre vennero bensì pubblicate la situazione patrimoniale della Banca Italiana di Sconto al 30 settembre u. s. e la corrispondente *relazione illustrativa* del Comitato provvisorio preposto a quella Banca, ma non anche la *relazione dei sindaci*.

La Commissione non si è fermata a porre in rilievo come di fatto, la relazione dei sindaci, depositata nella cancelleria del Tribunale di Roma, sia stata tanto presa in esame da chi ne aveva il desiderio, da poter essere allegata in copia autentica tra i documenti da lui prodotti e perfino integralmente trascritta nel suo ricorso a stampa (posizione dell'avvocato Stratta).

Basta invece alla Commissione constatare come il decreto-legge del 21 ottobre 1923, all'art. 4, dopo aver disposto che il Comitato provvisorio dovesse deliberare in ordine al pagamento della percentuale residua, e all'estinzione del buono di ricupero, si limitò a prescrivere: *le deliberazioni prese al riguardo dal Comitato provvisorio verranno subito pubblicate sulla* Gazzetta Ufficiale.

Poichè la pubblicazione così prescritta venne eseguita, non vi può essere legittima doglianza, se non si andò oltre i limiti segnati dal decreto-legge.

c) Si è inoltre mosso rimprovero perchè gli allegati a corredo della situazione patrimoniale non furono anche essi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, e più ancora, perchè a chi ne aveva chiesta visione negli uffici della Banca non fu consentito consultarli.

Quanto alla mancanza di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, valgono per gli *allegati*, le ragioni medesime che per la relazione dei sindaci.

Il decreto-legge del 21 ottobre non ne faceva obbligo. Vi è anzi, una ragione di più; che, cioè, molti degli allegati, per la stessa loro natura, dovevano contenere l'indicazione nominativa dei debitori della Banca e l'apprezzamento della specifica loro attuale solvibilità, talchè, da un lato, si sarebbe venuto meno ad un canone non discutibile di correttezza bancaria, e dall'altro lato, si sarebbe somministrata ai debitori svalutati un buon pretesto per accampare una forse anche maggiore svalutazione delle proprie risorse.

Quanto poi al preteso diritto dei creditori di consultare gli allegati presso gli uffici della Banca, osserva la Commissione che, dovendosi risolvere questa questione, non alla stregua di principî astratti o di regole di diritto comune, ma giusta le tassative disposizioni del decreto 21 ottobre — tutto informato a criteri eccezionali con finalità di urgenti soluzioni pratiche — non si può non riconoscere che i soli elementi che l'autore del decreto ha voluto si portassero a conoscenza degli interessati sono quelli dei quali ha ordinata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, tanto ciò è vero che il termine per produrre le motivate opposizioni fu fatto decorrere proprio da questa pubblicazione e non da qualsiasi deposito di allegati.

Aggiungasi che nella specie il permesso di visione degli allegati si sarebbe risoluto in un trattamento privilegiato a favore dei soli richiedenti, o nella più larga ipotesi, dei soli creditori residenti o rappresentati in Roma.

Ora, quando si pensi che su n. 416,000 circa creditori della Banca Italiana di Sconto, i creditori residenti, non nella città unicamente ma nella provincia di Roma, sono in numero 15,000 circa, e che le opposizioni presentate alla cancelleria del Tribunale di Roma sono state in n. 21 sopra un totale di 103 (fra tardive pertinenti e non pertinenti all'oggetto in disputa), era d'uopo convincersi che alle considerazioni della pura teoria dovettero opportunamente prevalere le ragioni pratiche.

Del che la Commissione si è riconvinta anche in base alla parte finale della relazione premessa al decreto-legge del 21 ottobre scorso.

D'altra parte non è fuori luogo riflettere che il medesimo decreto-legge instituiva questa Commissione arbitramentale nell'interesse della massa dei creditori. E però deferendo al suo giudizio inappellabile le opposizioni, le conferiva intuitivamente il diritto a qualsiasi indagine di ispezione e di valutazione, in guisa che quel *generale interesse* risultasse per tutti equamente tutelato.

Nel fatto poi, non è senza significato la circostanza che coloro i quali si dolgono di non aver potuto esaminare gli allegati e che pertanto assumono sia loro venuto meno il mezzo più acconcio per formulare le opposizioni sono precisamente quei medesimi, i quali (come l'avv. Stratta e i fratelli Perrone) le hanno pur formulate nel modo più ampio e minuzioso.

Senonchè, se tutto ciò vale nei riguardi degli opponenti, non doveva nè poteva in nessun modo impedire quello che la Commissione ha già avvertito essere suo preciso diritto e dovere, di esaminare per parte sua gli allegati onde rendersi sicuro conto dello stato delle cose, e poter emettere così il proprio giudizio con tranquilla coscienza nonostante la brevità del termine.

A proposito della quale brevità torna in acconcio avvertire che la Commissione non avrebbe potuto, nè prorogare il termine di sua autorità, nè provocarne la proroga, senza che ne risultasse alterata tutta la economia della complessa proposta del Comitato provvisorio della quale uno degli elementi essenziali è rappresentato appunto dall'anticipo dei pagamenti.

d) Si è eccepito che la *situazione patrimoniale* pubblicata dal Comitato provvisorio non potesse formare oggetto di alcun provvedimento da parte di questa Commissione poichè — si è detto — manca la resa di conto di due gestioni precedenti all'insediamento del Comitato provvisorio. Inoltre da tale mancanza si deduce la violazione degli articoli 200, 212, 213 e 214 Codice di commercio.

Una simile eccezione svierebbe la Commissione in minuziose e per essa oziose indagini di fatto e di diritto, se il

dovere di starsene all'osservanza del decreto-legge del 21 ottobre u. s. non la richiamasse sul retto sentiero.

Il comma *a)* dell'art. 3 del decreto-legge, infatti, al Comitato provvisorio faceva obbligo non di stendere un *bilancio* e, molto meno, un bilancio *consuntivo*, oppure soltanto *comparativo* in rapporto a bilanci anteriori, ma gli prescriveva esclusivamente di stendere la situazione *patrimoniale* della Banca in liquidazione quale gli risultasse *di fatto* al 30 settembre 1923. Ora non è chi non sappia come *situazione patrimoniale*, a un dato momento, in altro non possa consistere se non in un prospetto di ciò che ciascuna categoria di attività certamente valga o possa attendibilmente valere in quel dato momento, e di ciò per cui ciascuna categoria di passività, in quel medesimo momento, certamente o attendibilmente debba ritenersi pesare sulle attività.

Nè più nè altrimenti competeva di fare al Comitato provvisorio; esso non era chiamato a chiedere rendiconti di precedenti gestioni, nè molto meno, a redigerli esso stesso.

Il decreto gli imponeva solo di dichiarare quanto a suo giudizio valessero al 30 settembre 1923 le attività della Banca in liquidazione ed a quanto, sempre a suo giudizio, ammontassero le passività. Il Comitato doveva bensì, per necessità di cose, essere talvolta condotto a procedere a valutazioni approssimative o presunte; ma certo avrebbe compiuta opera del tutto vana ai fini del derceto-legge, se si fosse indugiato in paralleli retrospettivi.

La Commissione sa, dagli stessi opponenti, quali illazioni di merito vogliano rannodarsi alla eccezione ora discussa; e più oltre, non ha mancato di considerarle. Viene meno dunque l'eccezione come sopra proposta, anche sotto l'aspetto di quella domanda di sospensione del giudizio definitivo che l'opponente Stratta ha creduto di avanzare.

e) Si è elevata la eccezione che vi sia conflitto di interesse tra i membri del Comitato provvisorio *in proprio* e il mandato loro confidato. Basta riflettere che questo mandato deriva da un decreto emanato dal Presidente del Consiglio di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, in esecuzione pura e semplice dell'art. 2 del decreto-legge del 21 ottobre 1923, per concludere come il rilievo esula interamente dal campo delle questioni delle quali alla Commissione sia lecito discutere e giudicare.

Epperò sotto questo profilo la Commissione nè può darsi carico delle domande di nullità delle deliberazioni prese dal Comitato provvisorio, nè molto meno promuovere la surrogazione di taluni membri del Comitato predetto.

f) Da più parti si è eccepito che il Comitato provvisorio non abbia tenuto conto di ciò che potrebbe e che potrà realizzarsi dalla escussione di coloro, che comunque si trovino chiamati a rispondere giudizialmente dell'amministrazione e della liquidazione della Banca Italiana di Sconto.

In tema siffatto era ed è imposto alla Commissione il più circospetto giudizio. Essa, pertanto, si è ristretta a verificare se la eventualità di un realizzo per causa di responsabilità civile (dipendenti o indipendenti da responsabilità penali) fosse stata considerata.

Ha così potuto constatare che della eventualità si è tenuto conto in modo e limiti che essa ha giudicati equamente prudenziali, ma che un alto senso delle proprie responsabilità morali impediva al Comitato, ed impedisce alla Commissione, di rendere pubblici.

g) Non ha ragione di essere il sospetto che si tenti di speculare sopra circa 200 milioni di crediti non insinuati.

In realtà dall'esame degli allegati messi a disposizione di questa Commissione risulta che i crediti non insinuati sino al 30 settembre 1923, calcolati al 100 per cento, ammontavano a circa milioni 341. Ridotti a percentuale di concordato (62 %) si ha la cifra di circa milioni 210. Il Comitato provvisorio ha presunto che almeno per la metà (milioni 105) i crediti non insinuati fino al 30 settembre lo saranno alla data del 29 dicembre corrente; epperò di 105 milioni il Comitato ha tenuto conto nel computo delle lire 700,990,882.60, che la *situazione patrimoniale* segna come importo realizzabile alla voce *conti debitori*.

Certo la Commissione si è qui trovata di fronte ad una cifra semplicemente *presunta;* ma quando si è riflettuto che al decreto 19 ottobre 1923 del Tribunale di Roma emanato in virtù del decreto-legge del 4 dello stesso mese venne data la prescritta pubblicità, mediante:

1° il « Sole » di Milano, n. 256 del 27 ottobre 1923;

2° il « Corriere della Sera » di Milano, n. 258 del 28 ottobre 1923;

3° la « Nazione di Firenze, n. 253 del 27 ottobre 1923;

4° il « Giornale d'Italia » di Roma, n. 255 del 26 ottobre 1923;

5° il « Mattino » di Napoli del 27-28 ottobre 1923;

6° il « Giornale di Sicilia » di Palermo, n. 266 del 27-28 ottobre 1923;

7° la « Nuova Sardegna » di Sassari, n. 257 del 29-30 ottobre 1923;

8° la « Gazzetta Ufficiale del Regno », n. 255 del 30 ottobre 1923;

9° « Foglio annunzi legali della provincia di Roma », n. 87 del 27 ottobre 1923, pag. 2014, la Commissione ha dovuto convincersi che la presunzione si appoggi su criteri di più che plausibile approssimazione. Se, anzi, una congetturale previsione è consentita, la Commissione non è lontana dal presumere che, data quella pubblicità, la cifra dei crediti che verranno insinuati abbia a superare i 105 milioni; tanto più, in quanto, oltre che della percentuale del 62, non si è tenuto conto del qualunque corrispondente importo del *buono di ricupero*.

h) Si è lamentato che la *situazione patrimoniale* e la *relazione illustrativa* pubblicate dal Comitato provvisorio fossero così « *scheletriche* » da non poter indurre i creditori della Banca in liquidazione nella piena e sicura coscienza che quanto loro si offre sia tutto quanto si possa offrire.

La *situazione patrimoniale*, però, non è meno di quanto contabilmente si suole per consuetudine, allorchè non si tratti di *bilancio* o di *rendiconto analitico*, ma di esporre in cifre globali il risultato ultimo, del quale l'analisi da parte del compilatore è l'indispensabile presupposto.

Quanto alla *relazione illustrativa*, questa Commissione può ben riconoscerne la grande sobrietà.

Ma trattandosi di un documento più informativo che dimostrativo, nel quale pero gli elementi principali di valutazione e di svalutazione sono messi in sufficiente rilievo, non pare alla Commissione che tale sobrietà abbia potuto pregiudicare il diritto di opposizione riservato ai creditori.

Inoltre per la Commissione, anche rispetto a ciò, stanno le ragioni di opportunità accennate quando ha esaminato le doglianze di coloro i quali avrebbero preteso che più ampie pubblicazioni si fossero eseguite in ordine agli allegati e si fossero consentite personali consultazioni.

A parte, infatti, che un Comitato provvisorio investito della fiducia del Governo poteva in certo modo confidare in quella dei creditori, è fuor di dubbio che nella Commissione arbitramentale esso dovesse ritenere e riconoscere un revisore e un giudice precostituito a reciproca garanzia per esso e per i creditori.

i) Si è osservato che il *Comitato provvisorio* abbia deliberato intempestivamente e non abbia atteso il 29 dicembre corrente, termine per l'insinuazione dei crediti da parte

dei creditori fin qui negligenti; ma l'eccezione è rimossa dall'art. 3 del decreto-legge del 21 ottobre: «il Comitato dovrà: a) *stendere la situazione patrimoniale della Banca al 30 settembre 1923.....*

Nè occorre aggiungere altro.

l) Si accusano di illegalità le deliberazioni del Comitato provvisorio perchè non riferiscono quali vantaggi siano stati concessi dagli Istituti sovventori alla Banca in liquidazione.

L'accusa non è fondata. Dalla *situazione* infatti e dalla *relazione illustrativa*, risulta denunziata una deficienza di oltre 36 milioni per il pagamento di tutte le percentuali di concordato, e di circa 200 milioni per il pagamento del buono di ricupero nella misura del 6 % del credito originale.

Evidentemente, dato che risulti dimostrato il *deficit*, la sovvenzione di 236 milioni senza veruna prospettiva di ricupero sarebbe a giudizio di questa Commissione un vantaggio, di per sè, tale da non richiedere lusso di commenti. Di più il porre la Banca in liquidazione in grado di effettuare il doppio anticipo — della residua percentuale e del buono di ricupero — in condizioni siffatte, sarebbe, del pari, agevolezza non bisognosa di illustrazione.

In quanto all'appunto che *per incidens* vuol farsi a proposito di «*cospicue garanzie*» che si sarebbero concesse *alla vigilia della crisi* sopra tutto agli Istituti di emissione, la Commissione pur ricordando non essere per alcuno un mistero quali sovvenzioni fossero state elargite a fronte di quelle garanzie, per tentare appunto di arginare la crisi, si sofferma ad osservare non poter costituire motivi di opposizione, fatti e rapporti anteriori alla moratoria e al concordato della Banca in liquidazione.

m) Si è detto: poichè la Banca Nazionale di Credito per patto di concordato avrebbe dovuto essa portare a termine la liquidazione della Banca Italiana di Sconto e poichè ora, per il combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 21 ottobre, la Banca Nazionale di Credito col giorno 31 marzo 1924 dovrebbe cessare dalle funzioni di liquidatrice, mentre tali funzioni dovrebbero essere assunte dal Comitato provvisorio, questo avrebbe dovuto considerare, nell'*attivo* della *situazione patrimoniale,* un compenso dovuto dalla Banca Nazionale di Credito per le cure e le spese che essa risparmierebbe dal 31 marzo 1924 fino al termine della liquidazione.

La Commissione, in tesi astratta, ha ritenuta giusta la osservazione; ma, dal punto di vista dell'interesse pratico, ha giudicato che essa intanto potesse influire sulle proprie decisioni, in quanto fosse per riconoscere esatta o non esatta la *situazione patrimoniale* esposta dal Comitato provvisorio. E, invero, se il fabbisogno scoperto si aggirasse in realtà sui 236 milioni, poco rileverebbe se si fosse mancato di considerare, come una sopravvenienza attiva, il compenso di che trattasi.

A questo argomento di per sè persuasivo si aggiunga che per patto di concordato (art. 6) alla Banca Nazionale di Credito sarebbe spettato di prelevare, sugli eventuali realizzi destinati a beneficio dei buoni di ricupero, una quota del 2 % sui crediti originari da L. 5000 in più. Posto che per il pagamento dei buoni di ricupero al 6 % occorrano 200 milioni, circa un terzo di questa somma, equivalente al predetto 2 % sui crediti originari, sarebbe spettato alla Banca liquidatrice. Ora, come è detto espressamente nel penultimo paragrafo della *relazione illustrativa*, la Banca Nazionale di Credito ha rinunziato a siffatto beneficio.

IV.

Sgombrato così il terreno dalle eccezioni pregiudiziali formali e dilatorie e da quelle di merito di minor conto, la Commissione è passata alla esecuzione di quello che costituiva, a suo giudizio, il suo cómpito essenziale: all'esame, cioè, della *situazione patrimoniale,* e, in ispecie, delle svalutazioni ivi indicate, per concluderne se risultasse bene o male consolidato nel 6 % del credito originario il *buono di ricupero,* non occorrendo certamente soffermarsi a dimostrare la convenienza delle proposte del Comitato provvisorio nella parte relativa al pagamento *integrale e anticipato* dell'ultima rata di concordato.

Logicamente le opposizioni o aventi per unico motivo o che tra i principali motivi allegano un eccesso di svalutazione, sarebbero risultate per tal modo globalmente accolte o respinte senza bisogno di specifico accoglimento o di specifica reiezione.

·) Per formarsi un convincimento suo proprio su ciascuna categoria inscritta nell'*attivo* della situazione patrimoniale, la Commissione ha considerati e discussi gli allegati messi a sua disposizione e con più particolare esame quelli concernenti il *portafoglio*, i *conti debitori*, i *titoli di proprietà* e gli *immobili*.

In ordine al *portafoglio* la Commissione doveva sincerarsi se fosse stato acconcio il metodo e se giusti fossero stati i criteri seguiti per la valutazione; e. presa anche contezza delle partite in sofferenza esistenti, sia presso la Banca in liquidazione, sia presso gli Istituti di emissione, è venuta nel convincimento che, per quanto cospicua, la svalutazione arrecata dal Comitato provvisorio potrà bensì in qualche caso chiarirsi meno grave, ma in qualche altro caso risultare più sensibile.

Altrettanto è a dirsi per i *conti debitori,* con questo in peggio, e cioè (2) in prevalente difetto di titoli esecutivi originali, molto, per i ricuperi, dovrà sperarsi dalla buona fede, ovvero molto disperdersi in piati giudiziari.

Quanto ai *titoli di proprietà* la Commissione ha ritenuto che il valore di realizzo assegnato a qualcuno di siffatti titoli supera, e forse di non poco, quello che la Commissione avrebbe loro assegnato. Anche qui potrà verificarsi qualche compenso, ma, in complesso è a dire che il Comitato abbia proceduto con più di benevolenza che di rigore. Per i titoli quotati in borsa, la Commissione ha verificato che furono valutati in perfetta corrispondenza dei listini del 30 settembre; per gli altri ha constatato una adeguata supervalutazione, in confronto dell'originario prezzo di acquisto tutte le volte che le corrispondenti aziende sociali ne giustificavano il supervalore; è per altri, infine, come si è detto, si è andato alquanto più in là di quel che la Commissione li avrebbe stimati.

Non bisogna, infatti, dimenticare che la Banca Italiana di Sconto, essendo un istituto in liquidazione non potrà conservare a lungo la proprietà dei suoi titoli, come potrebbe un istituto in condizioni di florida normalità. Ed è però evidente che dovendoli comunque negoziare, non può fare assegnamento su prospettive di rinascite o di rifioriture a lunga scadenza e quindi valutarli scontando l'augurabile avvenire.

La *situazione patrimoniale* porta a 125 milioni il valore degli *immobili,* i quali nella *situazione contabile* figurano per poco più di 102 milioni.

La Commissione, non dimenticando l'alto costo attuale delle costruzioni edilizie, nè l'alto prezzo raggiunto dagli stabili, ha voluto rendersi esatto conto del perchè il Comitato non avesse attribuito agli *immobili* un maggior valore. Ha, pertanto, presa visione degli elementi estimativi messi a

sua disposizione, ha riflettuto come i maggiori tra gli stabili della Banca siano stati costruiti durante e dopo la guerra, e come taluno di essi (quello di Napoli, ad esempio) sia ben lungi dal completamento; ma sopra tutto ha considerato che non si tratta di immobili destinati a civili abitazioni, bensì costruiti o trasformati o adattati per la speciale destinazione ad uffici bancari. Questa loro particolare condizione di fatto è tale che non si possano stimare alla comune stregua del mercato edilizio, ma obbliga a restringere la valutazione in quei limiti di ragionevole prudenza nei quali la Commissione riconosce essersi opportunamente contenuto il Comitato provvisorio nei suoi apprezzamenti.

b) Quanto alle voci del *passivo*, è di tutta evidenza che la situazione *patrimoniale* non può discostarsi dalla situazione *contabile*, se non per la riduzione a percentuale del residuo debito morato e per la messa in evidenza delle riserve predisposte e degli anticipi effettuati.

La Commissione, in conseguenza, null'altro dovè fare se non verificare se gli *allegati* analitici confermassero le corrispondenti cifre riassuntivamente esposte dal Comitato. Tuttavia non deve escludere, sia pure in linea di mera ipotesi, che vicende giudiziarie, non chiuse finora irretrattabilmente, potrebbero portare un qualche spostamento a maggiore carico della liquidazione.

Il riserbo impostole dall'interesse appunto della liquidazione le vieta di formulare l'ipotesi in termini più concreti; ma ciò basti per escludere che si possa formar congetture di alleviamento, le quali, come si è rilevato, a proposito di creditori fin qui inerti, non siano state prudenzialmente prevedute.

V.

La Commissione ha voluto formare oggetto di speciale esame i motivi di opposizione che prevalentemente si riferiscono al cosidetto *Gruppo Ansaldo*.

Preliminarmente però non ha potuto a meno di rilevare che il Comitato provvisorio, per quanto concerne il Gruppo Ansaldo, si è trovato in presenza di notevoli fatti già compiuti e che di conseguenza non altro gli era consentito, se non di registrare le risultanze emergenti dallo stato delle cose alla data del 30 settembre u. s.

Infatti, la costituzione della nuova *Ansaldo* con l'apporto da parte della Gio. Ansaldo e C. di un complesso di attività patrimoniali, avveniva con atto del 15 settembre 1922 rogato in Genova dal dott. Lorenzo Bonini, coadiutore temporaneo del notaio Francesco Bonini, e la Società *Ansaldo Cogne*, con simile conferimento, da parte della medesima *Gio. Ansaldo e C.*, veniva costituita il 21 luglio 1923 con atto rogato in Roma dal notaio Castellini.

Parimenti, la riduzione dei capitali della *Gio. Ansaldo e C.* (assemblea del 31 marzo 1923) dell'*Ansaldo S. Giorgio* (assemblea del 27 luglio 1923), della *Società Nazionale di Navigazione* (assemblea del 3 agosto 1923), erano anch'esse operazioni compiute avanti l'istituzione del Comitato provvisorio (21-22 ottobre u. s.).

Senonchè la Commissione, la quale a rigore avrebbe potuto restringersi a siffatta constatazione cronologica, ha stimato non inopportuno lo spingere più oltre il suo esame ed il suo giudizio.

a) Anzitutto ha constatato, e ora qui pone in rilievo, che in corrispettivo degli apporti conferiti ed in rappresentanza dei capitali svalutati, la Gio. Ansaldo e C. possiede le azioni corrispondenti. Ciò importa che, allo stato attuale (a parte il maggiore o minor valore effettivo di tali az[illegible]), essa in *diritto* tanto possiede quanto d[illegible] prima possedeva. Di mutato, rispetto alla nuova *Ansaldo* e all'*Ansaldo Cogne*, non vi è che una separazione amministrativa e tecnica: val quanto dire, una divisione di lavoro, con responsabilità direttive e tecniche distinte. Rispetto alle società, delle quali fu soltanto ridotto il capitale, null'altro vi è di mutato, nè giuridicamente nè dal lato amministrativo e tecnico.

Non è quindi a parlarsi di quella *disintegrazione* il cui significato vorrebbe essere di disgregazione o di dispersione, perchè la *Gio. Ansaldo e C.* ha tuttora in suo potere, o per intero o prevalentemente, le fila della primitiva orditura industriale.

b) Si fa questione delle svalutazione inflitte per via diretta o indiretta alle attività costituenti il Gruppo.

La Commissione ha constatato che l'assemblea del 31 marzo scorso riduceva il capitale della Gio. Ansaldo e C. da 500 milioni a 5 milioni, tuttochè il coacervo delle perdite verificatesi al 31 dicembre 1921 e 31 dicembre 1922 sommasse a circa 512 milioni.

Può spiegarsi l'anormalità del caso, o nel senso che si sperasse in sopravvenienze attive sul momento non determinabili, o nel senso di voler comunque mantenere in essere un soggetto di rapporti giuridici; ma quel che monta si è che, al 31 dicembre 1922 il capitale della *Gio. Ansaldo e C.* si constatava perduto e per più del 100 per cento, o, per lo meno, per il 99 per cento.

Ne consegue necessariamente che una valutazione commerciale del patrimonio di una simile società, dovesse tener conto delle qualità negative della azienda, e che, quindi, chi fosse costretto ad utilizzare i titoli provenienti dalla trasformazione, fosse altresì costretto a fare in modo che il valore patrimoniale rappresentato corrispondesse nei limiti del possibile ad un valore vero e reale.

Era questo l'unico modo di mobilitare le pesanti attività del Gruppo, se non si fosse voluto dichiarare o far dichiarare il fallimento o svendere al peggior offerente stabili, impianti e macchinari costati — lo si sa — più del miliardo.

Nè l'aver ridotto a valore negoziabile — sia pure con enorme perdita sul prezzo di costo — questa o quell'attività patrimoniale del *Gruppo Ansaldo* può significare denegazione di benemerenze patriottiche o industriali.

Il fatto economico non punto si riverbera su quelle benemerenze; nemmeno quando si voglia riflettere che tra i fattori finanziari di tali benemerenze sono stati in fondo, volenti o nolenti, anche i creditori della *Gio. Ansaldo e C.* e i creditori della Banca Italiana di Sconto.

c) Per quanto tiene all'*Ansaldo Cogne*, alle considerazioni ora esposte, e che valgono in genere per tutte le aziende del Gruppo, ne vanno aggiunte di specialissime.

Non si rivela un mistero allorchè si constati che di cospicui capitali disponibili, proclivi agli impieghi industriali, vi è e vi è stata persistente in questi ultimi anni assoluta penuria. La crisi delle imprese bancarie, marittime, siderurgiche, cinematografiche, ecc. da un lato, e dall'altro un naturale allettamento al riposato impiego in titoli di Stato, bastano in sintesi a spiegare il pavido rifuggire dai rischi dell'industria. E' stato così che, per l'impresa mineraria siderurgica e idro-elettrica di Aosta-Cogne, per un alto spirito di patriottica chiaroveggenza, ha dovuto intervenire il Governo Nazionale.

Ma il Governo, sul punto di diventare azionista non potè scindere dallo scopo patriottico la coscienza che i mezzi per diventarlo gli venivano dai contribuenti, epperò volle che tecnici di sua fiducia stimassero, con avveduto criterio commerciale, quale sarebbe stato il valore dell'apporto che gli si profferiva. Dal canto suo l'altro contraente, nell'impossibilità di rinvenire altrove il capitale necessario per giungere alla messa in esercizio e per esercitare la complessa industria, non aveva che da scegliere tra il condizionato

concorso statale e l'inerzia mineraria e siderurgica con la conseguente rovina.

Lo sperato avvenire potrà forse rivelarci che lo Stato azionista abbia collocato ad assai buon frutto il suo capitale, ma la Commissione ha considerato che la convenienza economica dei contratti deve giudicarsi in rapporto al momento in cui si stringono, senza che possa aversi riguardo al costo anteriore delle reciproche prestazioni, nè, molto meno, alle imprecisabili eventualità future.

d) Per tornare agli apprezzamenti del Comitato provvisorio, è manifesto che esso, di fronte a società di recentissima costituzione (epperò con esercizi sociali appena iniziati), ad azioni non quotate in Borsa, alle perdite registrate per i precedenti anni dai bilanci della *Gio. Ansaldo e C.* ed alle svalutazioni di altre aziende del Gruppo medesimo, non potesse dare alle attività del Gruppo stesso, se non il *valore nominale* attuale delle azioni che stanno a rappresentarle.

Senonchè, al contrario di quanto da più parti vuol sostenersi, la Commissione è di parere che perchè siffatta valutazione al nominale possa ritenersi giustificata e non costituisca di per sè stessa una super-valutazione, debbasi fare affidamento sul pacifico riassetto del Paese, sul risveglio di coraggiose iniziative e sull'ausilio — ormai per buona fortuna cointeressato — del Governo, acciò le società vecchie e nuove del Gruppo sortiscano vita normalmente sana e prospera.

Peraltro, in relazione particolarmente alla domanda sotto il numero 18 delle conclusioni riassuntive presentate dall'opponente Stratta, se risulterà in fatto che ai possessori di buoni di ricupero vengano offerte, in opzione, al valore loro attribuito, le azioni delle società del Gruppo Ansaldo, ciò non potrà che costituire un'ulteriore prova per dimostrare giusta la svalutazione del credito verso la Gio. Ansaldo e C. e tanto più per escludere, come apertamente a questo proposito riconoscono gli stessi opponenti Stratta e Bonardi, qualsiasi sospetto di collusione e di frode.

VI.

Due fra gli opponenti (Pogliani e Combe) oltre a taluni motivi comuni ad altre opposizioni, deducono che i Commissari giudiziali — i quali stettero in ufficio durante la *moratoria* anteriore al concordato — ebbero ad arrecare una eccessiva svalutazione alle ragioni di credito e di partecipazione azionaria nei confronti di una società industriale della Lombardia.

A proposito dell'azienda cui si allude, la Commissione anzitutto rileva che il Comitato provvisorio altro non ha fatto se non tener conto di uno stato di cose già definito nei principali suoi elementi; ma, in pari tempo, deve rilevare che tale stato di cose non corrisponde esattamente a quello dedotto dagli opponenti.

L'amministratore, infatti, della Banca in liquidazione, il giorno 8 luglio dell'anno in corso formulava accordi con la società di che trattasi, nel senso di condonare una parte del proprio credito, di convertire una metà del credito residuo in azioni privilegiate e di consentire la rateazione dell'altra metà. Rimanevano in proprietà della Banca le azioni non privilegiate e le obbligazioni ipotecarie, e per il Comitato si trattava di assegnare il valore da attribuirsi alle une ed alle altre.

Tenendosi conto del carico gravante sull'azienda, di 30 milioni per le azioni privilegiate e di altri 30 milioni per le obbligazioni ipotecarie, era di tutta ragione che le vecchie azioni si svalutassero: e il Comitato le svalutò, non però a zero (come si asserisce le avesse svalutate la Commissione giudiziale) bensì a L. 25 ciascuna, mentre contemporaneamente supervalutava di L. 506,423.42 le obbligazioni.

In altri termini, a parte il condono di una parte del debito, — condono estraneo all'apprezzamento del Comitato —, la svalutazione delle vecchie azioni si riverbera sulla *situazione patrimoniale* per L. 11,213,050.

Che tale svalutazione sia più indulgente che rigorosa è provato dal fatto che le *obbligazioni garantite con ipoteca*, avendo il valore nominale di L. 500, sono quotate a Milano per L. 355.

VII.

Quanto al reparto delle spese tra la Banca in liquidazione e la Banca liquidatrice, si sono mossi inoltre tre appunti.

Si è detto che, non essendosi finora pronunciata la Commissione istituita in esecuzione dell'art. 11 dell'atto costitutivo della Banca Nazionale di Credito, il Comitato provvisorio non avrebbe dovuto nè potuto determinare la somma a carico della Banca in liquidazione; si è soggiunto che, per lo stesso motivo, non dovrebbe nè potrebbe nulla decidere su questo punto la Commissione arbitramentale, e, in subordine, si è eccepito che fosse eccessiva la cifra di lire 219,300,000 messa a carico della Banca Italiana di Sconto.

Il primo ed il secondo appunto sono formalmente resistiti dal decreto-legge del 21 ottobre.

Il Comitato, infatti, *doveva* stendere la situazione patrimoniale al 30 settembre 1923 e la Commissione arbitramentale deve decidere sulle opposizioni alle decisioni del Comitato entro 15 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle opposizioni a contare, cioè, dal 4 dicembre in corso.

Evidentemente, nello stesso modo come alla valutazione delle attività non liquidate e non quotate dovè necessariamente e potette procedersi dal Comitato con criteri di ragionevole presunzione così, del pari, con gli stessi criteri, dovè e potette procedersi alla determinazione di quel reparto. E dal canto suo la Commissione arbitramentale deve e può pronunciarsi sull'idoneità dei criteri e sulla ragionevolezza della presunzione senza che ciò preoccupi il campo riservato alla Commissione, di cui nel succitato articolo 11 dell'atto costitutivo della Banca Nazionale di Credito il cui responso varrà di conferma o di definitivo emendamento.

Intanto la Commissione sa che l'impostazione in discorso è il risultato di una discriminazione preliminare. Delle spese sostenute fino al 30 settembre si sono distinte quelle direttamente afferenti la Banca Nazionale di Credito, da quelle da porsi a carico esclusivo della Banca Italiana di Sconto.

Nella somma indicata di L. 219,300,000 sono comprese tutte le spese della Banca in liquidazione, anche quelle che si riferiscono al periodo anteriore all'inizio della liquidazione che fu affidata alla Banca Nazionale di Credito solo dal giugno 1922. Vi sono incluse pure le rilevanti spese a diretto carico della liquidazione, quali le indennità di rescissione dei contratti di impiego, le imposte e tasse regolarmente inscritte a ruolo a carico della Banca Italiana di Sconto per gli esercizi precedenti alla moratoria, le spese per le filiali estere e per le filiali soppresse, le spese legali ed altre simili. Da tutto ciò risulta che l'importo delle spese comuni ai due Istituti, sulle quali si è dal Comitato provvisorio computato il reparto, residua, a tutto il 30 settembre 1923, a 84 milioni, di cui già 15 sono stati assunti dalla Banca Nazionale di Credito.

Ora, a proposito di tale reparto, la competente speciale Commissione sarà chiamata ad emettere il suo illuminato giudizio; ma già è noto esserle stato sottoposto uno schema dal quale si confida che, in virtù di adeguati tem-

peramenti, il carico della Banca Italiana di Sconto sia per risultare diminuito, non certo però tanto da poter in alcun modo influire sulla portata pratica delle deliberazioni del Comitato.

VIII.

Sono state presentate dopo il 4 dicembre delle conclusioni cosidette riassuntive. A proposito di esse, la Commissione osserva che, in quanto queste conclusioni siano nuove od esplichino nuovi motivi di opposizione, non possono essere attese per l'evidente loro tardività, e in quanto rappresentino semplice svolgimento di precedenti argomentazioni, risultano già prese in esame nelle premesse considerazioni.

In quanto poi alle domande racchiuse sotto i numeri 5, 11, 18, 19, 20 e 21 delle conclusioni riassuntive presentate dall'opponente Stratta, oltre al rilievo di tardività che si riferisce anche ad esse, occorre appena di avvertire come il compito della Commissione arbitramentale sia circoscritto ad un apprezzamento intorno alla convenienza della proposta fatta dal Comitato provvisorio in rapporto alla reale consistenza della massa patrimoniale della Società concordataria e non possa certo estendersi sino alla facoltà di modificare con *aggiunzioni*, od in altro modo, la proposta medesima.

IX.

Di fronte ad opposizioni i cui motivi non reggono alla prova di una disamina veramente oggettiva, la Commissione ha pur dovuto considerare che il numero degli opponenti si restringe a 132, laddove 415,900 circa creditori della Banca in liquidazione non si oppongono alle deliberazioni del Comitato provvisorio, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre u. s.

A parte il dubbio se l'eccezionale legislazione concernente la Banca Italiana di Sconto in tema di concordato abbia sostituito alla *facoltà del dissenso tacito* l'obbligo del *dissenso espresso* per mezzo di *opposizioni*, è da por mente che tale sostituzione fu tassativamente stabilita dal decreto-legge 21 ottobre 1923. In sede di concordato infatti il Tribunale rimaneva pur sempre investito della potestà di omologare o di non omologare, pur quando mancassero formali opposizioni, laddove l'articolo 6 del decreto-legge del 21 ottobre contempla *expressis verbis* l'ipotesi che opposizioni non vi fossero; e, per tale ipotesi, statuisce:

« Qualora nessuna opposizione venisse presentata, la Commissione arbitramentale dichiarerà definitive e obbligatorie, per qualunque interessato, le deliberazioni del Comitato provvisorio ».

E' quindi in pieno diritto di questa Commissione il ritenere — come ritiene — consenzienti alle deliberazioni del Comitato i 415,900 circa creditori che non si sono opposti.

E poichè l'art. 5 del decreto-legge del 21 ottobre vuol che si abbia riguardo all'*entità* delle opposizioni, e poichè dell'*entità* sono necessari coefficienti il numero e l'interesse economico corrispondente, la Commissione (a prescindere dall'espresso giudizio sul contenuto giuridico e logico dei motivi dedotti dagli opponenti), può ben dichiarare trascurabile il *no* dei 132 dissenzienti di fronte al *sì* dei 415,900 circa consenzienti.

Queste due cifre stanno tra loro nel rapporto di 1 a 3151. In altri termini si ha un solo *no* contro 3151 *sì*.

Che se poi si guardi all'entità economica delle opposizioni, e il confronto si faccia tra il totale dei crediti rappresentati dai *buoni di ricupero* considerati nel loro importo nominale originario (nel 38 su 100, cioè, dell'intero ammontare dei crediti morati), e il credito degli opponenti per i *buoni* da essi comunque posseduti, allora il rapporto va stabilito tra oltre L. 1,241,000,000 e L. 9,315,000 circa (precisamente lire un miliardo e duecentoquarantuno milioni (3) e lire nove milioni trecento quattordicimila centosettantasei e 58).

Gli opponenti, val quanto dire, rappresentano una entità economica di 75 *centesimi* di fronte a *cento lire*.

Per altro, quando pure i dissenzienti fossero in maggior numero e per maggior somma, la Commissione avrebbe ben anco la facoltà di giudicare se « *nell'interesse generale della massa dei creditori* », e cioè degli stessi ipotizzati numerosi opponenti convenisse respingerne le opposizioni.

Nè difficile sarebbe prospettare loro quanto sarebbero preferibili la riscossione immediata della residua percentuale e la riscossione del buono di ricupero a breve scadenza in misura certa e liquida, al gioco aleatorio di una lunga attesa.

Quando poi si rifletta che la Commissione ha dovuto convincersi come l'attesa fatalmente terminerebbe in amaro disinganno, e quando si abbia presente, come la Commissione ha avuto presente, il contenuto oggettivo delle più defatigatorie opposizioni, è con sicura coscienza che può addivenirsi ad una pronuncia che preservi la quasi totalità dei creditori dal tormento delle ansie e dall'evento di un sicuro danno.

Danno, tanto più sicuro, in quanto, laddove le deliberazioni del Comitato provvisorio cadessero nel nulla, cadrebbero evidentemente gli accordi con gli Istituti sovventori e in tal caso, al concordato della Banca Italiana di Sconto per difetto dei mezzi necessari per soddisfare l'ultima rata della percentuale espromessa, succederebbe ineluttabile l'eventualità del fallimento.

A questo proposito, sul punto di dare conclusione a ciò che è venuta constatando ed esaminando, sia lecito alla Commissione di rivolgere una fervida esortazione a quanti per qualunque causa ed in qualsiasi modo interessati e non interessati abbiano partecipato ai dibattiti accessi — e spesso rinfocolati — circa la Banca Italiana di Sconto. La fervida esortazione è che gli animi si plachino così per doverosa carità di Patria, come nel vero interesse di quelle più centinaia di migliaia di creditori, il cui rassegnato silenzio comanda fine alle acerbe dispute e invoca la sia pure malinconica tranquillità di chi di un danno sofferto serbi bensì la memoria dolorosa, ma di peggior danno non sia costretto a temere.

Nè sia vano a tal fine ricordare quanto uno dei più accesi e sagaci opponenti ha pubblicamente dichiarato e riprodotto nei suoi memoriali presentati a questa Commissione, nel far voto che in virtù delle recentissime provvidenze governative si riesca ad inquadrare gli scopi e l'attività delle Banche in un piano nazionale di ricostruzione economica: « *Se per contribuire al più prossimo raggiungimento di tale favorevole risultato ciascuno degli interessati dovesse sacrificare qualche porzione, anche non minima, del proprio diritto privato, lo scopo pubblico sarebbe di così grande utilità generale da rendere meritorio senza rimpianti il sacrificio* ».

Anche, e soprattutto, la pacificazione degli spiriti occorre al raggiungimento di uno scopo così fatto.

* * *

Per tutte le esposte considerazioni la Commissione arbitramentale si è convinta della nessuna necessità di far luogo ad alcuni degli incombenti desiderati da qualche opponente, e nemmeno all'audizione personale di alcuno di essi, avendo già trovato acquisito agli atti esaminati un materiale sufficiente per le sue definitive determinazioni.

Per questi motivi:

la Commissione arbitramentale, visti gli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge del 21 ottobre 1923, n. 2189;

presa cognizione delle opposizioni come sopra proposte;

1° Dichiara non luogo a provvedere sulle opposizioni in epigrafe riportate dal n. 1 al n. 20, perchè prodotte fuori termine;

2° Dichiara non appartenere alla Commissione arbitramentale l'esame delle opposizioni dal n. 21 al n. 55, per la parte relativa a pretese di coloro che si qualificano come danti o creditori privilegiati o comunque reclamanti uno speciale trattamento;

3° Rigetta tutte le altre opposizioni;

e conseguentemente:

Dichiara definitive e obbligatorie per qualunque interessato le deliberazioni prese dal Comitato provvisorio per la liquidazione della Banca Italiana di Sconto in liquidazione, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 novembre 1923, n. 276;

4° Manda a pubblicarsi la presente decisione entro cinque giorni da oggi, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Postille.

(1) nè per quanto all'esame e trattazione delle opposizioni;

(2) che.

(3) trecentoundicimila cinquecentodue.

Così deciso dalla Commissione arbitramentale in Roma oggi 19 dicembre 1923.

Con approvazione delle tre occorse postille.

F.ti: TEOFILO ROSSI.
CONCINO CONCINI.
VITTORIO POLACCO.
GERARDO GOBBI.
PIERO ALBERICI.
V. ZINCONE, *Segretario*.

La presente decisione è stata consegnata dalla Commissione arbitramentale al completo, a me, nella mia qualità di Ministro dell'economia nazionale e in presenza dei due signori testimoni:

Gr. uff. GUIDO MAROLLA, capo divisione al Ministero dell'economia nazionale — Gr. uff. GIOVANNI NICOTRA, ispettore generale al Ministero dell'economia nazionale.

La consegna ha avuto luogo il 19 dicembre 1923, alle ore 18.

F.ti: ORSO MARIO CORBINO.
GIOVANNI NICOTRA.
GUIDO MAROLLA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Sovizzo, in provincia di Vicenza, sono state estese, con decreto del 17 dicembre 1923, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, e 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	122 29	Belgio	105 669
Londra	100 628	Olanda	8 78
Svizzera	401 107	Pesos oro	16 82
Spagna	300 75	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New-York	22 9038
Vienna	0 033	Oro	443 673
Praga	67 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 675
	3 50 % » (1902)	72 —
	3 00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	90 31

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 dicembre 1923.

	Media		Media
Parigi	121 50	Belgio	105 796
Londra	100 807	Olanda	8 80
Svizzera	401 505	Pesos oro	16 82
Spagna	301 50	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New York	23 0585
Vienna	0 033	Oro	444 92
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	77 64
	3.50 % » (1902)	72 —
	3 00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	90 31

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 12 corrente, in Cellara, provincia di Cosenza è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 14 dicembre 1923.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Milano	Milano	1	Tutti i giorni dalle ore 9 alle 16. I giorni festivi dalle ore 9 alle 12.
S. Giorgio di Nogaro	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12.
Pietramarazzi	Alessandria	1	Venerdì dalle ore 12 alle 17.
Levanto	Sarzana	1	Martedì, giovedì e venerdì dalla seconda metà del mese dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 17.
Sampierdarena	Genova	1	Mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.
Voltri	Genova	1	Seconda e quarta domenica del mese dalle ore 9 alle 12.
Cinigiano	Grosseto	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 12.
Arrone	Spoleto	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 13.
Castelgrande	Melfi	1	Domenica e lunedì dalle ore 15 alle 18.
Montedoro	Caltanissetta	1	Quindicinalmente nei giorni di sabato dalle ore 15 alle 21 e nella domenica successiva dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 19.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art 5 della legge 16 febbraio 1913. n. 89. deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913. n 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920. n 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse. indicare. specificando anche, ove occorra. i periodi distinti. i dati necessari per il computo della sua anzianità. in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n 579. e del R decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art 10 della legge 21 agosto 1921. n 1312. concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati

I documenti da presentarsi sono. ai sensi dell'art 22 del Regolamento notarile 10 settembre 1914. n 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi. occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale. nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea.

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn 3, 4, 5 e 9

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*)

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti do... cumenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914. n 1290

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*

Il concorrente. il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto. l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato)

Si riporta. qui appresso. per opportuna norma degli interessati. anche la disposizione dell'art 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n 1324

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art 4 della legge 16 febbario 1913. n 89. nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto. e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele. gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.